




Revisioni

Rev.	Data	Preparato da	Rivisto da	Approvato da
0	01/12/2023			
	Firme	AGQ	RLAB	DIA

Rev.	Data revisione	Descrizione/sintesi della revisione (le parti modificate sono evidenziate in giallo)
0	01/12/2023	Prima Emissione

Campo di Applicazione

Il presente Documento si applica a tutte le attività di analisi di laboratorio chimico e microbiologico finalizzate alla stesura di rapporti di prova e definisce le modalità di espressione delle regole decisionali e delle dichiarazioni di conformità adottate dal Laboratorio.

Come definito al § 3.7 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, la regola decisionale è la regola che descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità a un requisito specificato.

Il presente Documento è parte integrante degli accordi contrattuali con il Cliente, a meno che sia diversamente pattuito per iscritto o sia diversamente disposto dalla legge.

Come indicato al § 7.1.3 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, le indicazioni della regola decisionale sono indicate nelle offerte inviate al cliente e nell'elenco prove (D_004).

Il laboratorio fornisce dichiarazione di conformità a Regolamenti o documenti normativi, e al protocollo ZDHC, pertanto come indicato al § 7.8.6.1 della 17025, quando la regola decisionale è dettata dal cliente, da regolamenti o documenti normativi, non sono necessarie ulteriori considerazioni sul livello di rischio.

Il presente documento è disponibile al download anche sul sito di CRAB Medicina Ambiente S.r.l., nella pagina del Laboratorio Analisi.


Regola decisionale sull'incertezza di misura

2.1 Prove chimiche

Il Laboratorio mette sul rapporto di prova una esplicita dichiarazione di conformità solo al Decreto Legislativo 18/2023 relativamente alle acque destinate al consumo umano (cioè senza considerare l'incertezza, come definito dal D.lgs 18/2023).

Altre conformità sono valutabili dal Committente mediante la verifica del superamento dei limiti di legge applicabili con la presenza del simbolo “▶” sul rapporto di prova oppure la presenza del simbolo “●”, nei casi in cui l'incertezza sia importante per la definizione del superamento o meno di un limite.

Il Laboratorio ha scelto, laddove la norma non preveda una gestione dell'incertezza, la regola decisionale per le prove di tipo chimico che quando le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali per l'analisi di conformità deve essere utilizzato un criterio probabilistico che considera il Risultato della misura (R) non conforme quando risulta maggiore del VL con una probabilità maggiore del 95%.



Al caso 4 della figura corrisponderà una situazione di “NON conformità” rispetto il VL anche considerando l'incertezza. Al caso 1 corrisponde una situazione di “Conformità” anche considerando l'incertezza; al caso

2 corrisponde una situazione di “Conformità” con una probabilità minore del 50% di “NON conformità” tenendo conto dell'incertezza (evidenziata con il simbolo “●” in prossimità del valore trovato).

Al caso 3 corrisponde una situazione di “Conformità” con una probabilità maggiore del 50% di “NON conformità” tenendo conto dell'incertezza (evidenziata con il simbolo “●” in prossimità del valore trovato).

Nel caso di acque destinate al consumo umano o da destinarsi al consumo umano, la presenza del simbolo “●” in prossimità del valore trovato è da considerarsi un fuori limite se il valore senza incertezza è fuori dal limite di legge (maggiore per i limiti massimi, minore per i limiti inferiori), oppure da ignorare se il valore è entro al limite di legge.

Il Laboratorio riporta la Conformità del campione nella Nota al rapporto di prova sotto al titolo “GIUDIZIO DI CONFORMITA' COMPLESSIVO DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO AD ANALISI”; in quella porzione del rapporto di prova sono riportati quali parametri sono fuori dal limite di legge.

2.2 prove microbiologiche

Il Laboratorio riporta dichiarazione di conformità nei casi in cui si sia in presenza di Limiti di Legge, Requisiti cogenti (Regolamento CE 2073/2005 e s.m.i. per gli alimenti, il D.lgs 18/2023 per le acque potabili, ecc). La valutazione di conformità viene effettuata sulla base del risultato senza considerare la relativa incertezza di misura.

Come indicato al § **2.1 Prove chimiche**, Il Laboratorio riporta la Conformità del campione nella Nota al rapporto di prova sotto al titolo “GIUDIZIO DI CONFORMITA' COMPLESSIVO DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO AD ANALISI”; in quella porzione del rapporto di prova sono riportati quali parametri sono fuori dal limite di legge.

In assenza di limiti di legge o di regole stabilite dal Cliente, il Laboratorio non formula dichiarazioni di conformità.

2.3 Prove ecotossicità

Per le prove di ecotossicità delle acque di scarico, il Laboratorio Analisi di CRAB Medicina Ambiente Srl si appoggia a laboratori accreditati per le prove su Daphnia Magna, Vibrio Fischeri e Pseudokirchneriella Subcapitata.

I criteri per l'espressione del giudizio di tossicità sono così definiti:

- valore < 20% = assenza di tossicità = scaricabile in superficie e fogna
- 20 = valore < 50% = debole tossicità acuta = scaricabile in superficie e in fogna
- 50 = valore < 80% = tossicità acuta = non scaricabile in superficie, ma scaricabile in fogna
- Valore ≥ 80% = tossicità acuta = non scaricabile in superficie né in fogna

Il giudizio di conformità per la sola ecotossicità non tiene conto dell'incertezza ed è riferito alla tabella 3 dell'Allegato 5 al Decreto Legislativo 03-04-2006 n. 152 Parte Terza e s.m.i.; il campione di acqua sottoposto ad analisi può quindi essere:

A. Caso 1:

- a) Conforme per lo scarico in acque superficiali
- b) Conforme per lo scarico in pubblica fognatura

B. Caso 2:

- a) Non conforme per lo scarico in acque superficiali
- b) Conforme per lo scarico in pubblica fognatura

C. Caso 3:

- a) Non conforme per lo scarico in acque superficiali
- b) Non conforme per lo scarico in pubblica fognatura